



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art.53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato Granmet GR NEW, contenente la sostanza attiva *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5, per l'impiego su prati, pascoli e vivai ornamentali contro *Popillia japonica*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute" e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva *Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5* per l’impiego su prati, pascoli, campi sportivi, campi da golf, campi di calcio e vivai ornamentali contro *Popillia japonica*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta in data 31 agosto 2016 dall’Impresa Agrifutur Srl, con sede legale in Alfianello (BS), via Campagnole, 8-25020, diretta ad ottenere l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su prati, pascoli e vivai ornamentali, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato Granmet GR NEW, contenente la sostanza attiva *Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5*;

VISTI i pareri espressi dagli esperti operanti nell’ambito della Sezione consultiva per i Fitosanitari, acquisiti per via telematica, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativi all’autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Granmet GR NEW, contenente la sostanza attiva *Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5* per l’impiego su prati, pascoli e vivai ornamentali, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell’Ufficio in data 14 novembre 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota del 29 novembre 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'impresa Agrifutur Srl, con sede legale in Alfianello (BS), via Campagnole, 8-25020, è autorizzata ad immettere in commercio per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto fitosanitario denominato Granmet GR NEW, contenente la sostanza attiva *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5 per l'impiego su prati, pascoli e vivai ornamentali contro *Popillia japonica*, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata.

Il prodotto è confezionato in contenitori da Kg 0,5-1-3-5-8-10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16856.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'impresa interessata.

Roma, lì 20 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giuseppe RUOCCO

GRANMET GR NEW

Bioinsetticida in granuli per il controllo di *Popillia japonica* in prati, pascoli, e vivai ornamentali

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

Metarhizium anisopliae var. *anisopliae* BIPESCO 5

g 0,33 (1 x 10⁷ CFU/g MPCM)

Inerti

q.b. a g 100

Contiene *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* BIPESCO 5. I microrganismi potrebbero potenzialmente provocare reazioni di sensibilizzazione.



INDICAZIONI DI PERICOLO: H317-Può provocare una reazione allergica della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini. P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280- Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P312-In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P420-Conservare lontano da altri materiali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401-Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione

AGRIFUTUR srl

Via Campagnole, 8 - 25020 Alfianello (BS) - Italy

Tel. +39 030 9934776

Stabilimento di produzione

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8 - 25020 Alfianello (BS) - Italy

Tel. +39 030 9934776

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 16856 del

20 DIC. 2016

Contenuto netto: 0,5-1-3-5-8-10 kg

Partita n.: Vedi corpo della confezione

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'AZIONE

GRANMET GR NEW è un insetticida biologico che agisce per contatto contro tutti gli stadi larvali del Coleottero giapponese (*Popillia japonica*). I conidi sviluppano ife germinanti che penetrano nella cuticola dell'insetto. All'interno del corpo dell'insetto, il fungo produce tossine che portano alla morte dello stesso per paralisi. La temperatura ottimale per la sporulazione è compresa tra 15 °C - 30 °C.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

GRANMET GR NEW deve essere usato solo per trattamenti di prati, pascoli e vivai ornamentali. Il prodotto si impiega alla dose media di 50 kg per ettaro; l'applicazione in periodi molto piovosi o secchi o in terreni compatti può ridurre l'efficacia del prodotto. In questi casi si consiglia di effettuare un secondo trattamento dopo 30 giorni.

Per la preparazione dei substrati utilizzare 0,5-1 kg/m³.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione meccanica: GRANMET GR NEW si incorpora al terreno con una seminatrice meccanica (come seminatrice da grano o per cereali vermini); nel caso di cotico erboso la seminatrice deve essere provvista di dischi o falcioni per incorporare i granuli nel suolo. I granuli devono essere inseriti ad una profondità di 5-10 cm. Nel trattamento dei tappeti erbosi occorre fare attenzione a non dissodare o non creare solchi nel terreno. I solchi eventualmente creati devono essere richiusi con un rullo o attrezzo simile.

Applicazione manuale: GRANMET GR NEW deve essere distribuito uniformemente nel terreno spargendolo a mano e incorporando i granuli con opportuni attrezzi oppure deve essere miscelato al substrato per il rinvaso delle piante.

Avvertenza: Il prodotto può essere nocivo per gli artropodi non bersaglio.

NOTE

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra 5 e 10 °C e al riparo dalla luce. Una volta aperta la confezione, utilizzare il prodotto più rapidamente possibile.

AVVERTENZE

L'azione di GRANMET GR NEW può essere ridotta in condizioni estremamente umide o siccitose. Un innaffiamento normale però non ha alcun effetto sull'azione fitosanitaria. Con temperature <15°C o >30°C, la quantità di nuove spore formate sarà insufficiente.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del

20 DIC. 2016

con validità dal... 20 DIC. 2016 al... 18 APR. 2017